



Comune di Segusino

Provincia di Treviso

Ordinanza n. 1186/2018

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO, A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA.

IL SINDACO

Considerato che è stata recentemente ravvisata la frequente e diffusa presenza di escrementi canini sul suolo comunale, e in particolare sul sedime delle pubbliche vie e piazze all'interno del centro abitato;

Considerato che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;

Considerato che ai sensi della vigente normativa generale i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale;

Ritenuto quindi che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verificasse ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'amministrazione locale;

Visto il D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'articolo 7 bis del D.L.gs n. 267/2000;

ORDINA

Che i proprietari, detentori o comunque custodi di cani adottino tutte le misure adeguate per evitarne la fuga ed il loro libero e incontrollato vagare nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico, al fine di prevenirne l'incontrollato spargimento di deiezioni al suolo;

Che i soggetti di cui al punto precedente, laddove per fatto oggettivo indipendente dalla loro volontà non abbiano potuto impedire lo spargimento di deiezioni da parte dei cani

sottoposti alla loro vigilanza, rimuovano nell'assoluta immediatezza gli escrementi dei loro animali dal suolo pubblico;

Che i trasgressori alla presente ordinanza siano assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 bis dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede il pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 ad euro 500,00;

DISPONE

Che sia dato avviso alla popolazione della presente ordinanza mediante pubbliche affissioni e pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

Che copia delle presente venga inoltrata a:

- Ufficio Polizia Locale del Comune di Segusino (TV),
- Stazione dei Carabinieri di Valdobbiadene (TV);

AVVERTE ALTRESÌ

- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "*nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR VENETO entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, *ovvero, in alternativa*, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale, addì 22/12/2018

IL SINDACO

Dott.ssa Gloria Paulon
(documento firmato digitalmente)